



### Il giudice Coiro fu trasferito perché non volevo avallare

# IL FERMO DI POLIZIA

«Esso costituisce - dice la coraggiosa sentenza - una illecita privazione della libertà personale e come tale integra gli estremi dell'atto arbitrario». Una donna fu assolta dall'accusa di aver ingiuriato due agenti perché aveva reagito a un arbitrio. Un commissario di P.S. colto in flagrante menzogna. I rapporti tra la questura di Roma e la Magistratura

## Domande inquietanti

Il giudice Coiro - in una lettera pubblicata con ritardo da un quotidiano del mattino - ha smentito che si siano mai verificati e incidenti tra lui e funzionari di P.S. e che gli siano mai state contestate dai suoi capi lagnanze, sul suo comportamento, da parte di privati cittadini, avvocati o dipendenti.

Egli ha, inoltre, affermato che «in ordine ai fatti a presenzi, a suo tempo, «dettagliata relazione cui tutto è noto, nè sulla sorte della relazione presentata dal giudice» «in ordine ai fatti».

E poiché questo caso era seguito, ripetiamo, a quello del giudice Pasquino che aveva assunto il medesimo atteggiamento nei confronti della polizia giudiziaria, si determinò un generale e giustificato sgomento.

Questo dura tuttora perché la pubblica opinione si rende conto che se non si da modo ai giudici di compiere il loro dovere in piena libertà ed indipendenza nessun'altra garanzia vi è che possa proteggere i cittadini da abusi o ribalderie che contro di essi perpetrano pubblici poteri o privati.

I documenti riportati in questa stessa pagina ci sembrano più che significativi così come più che significative ci sembrano le smentite del giudice Coiro.

Di fronte ad essi cade ogni ragione di sospetto di diversi o di ritrattamenti e, viceversa, s'impone l'intervento chiarificatore delle autorità competenti del Parlamento stesso.

Il tema è grave poiché la libertà e la dignità dei cittadini dipendono dalla libertà e dall'indipendenza del giudice le quali non possono essere lasciate all'arbitrio di chiunque sia né tanto meno possono essere offese contro la legge stessa che le protegge.

E' strano, pertanto, che su questo tema taccia il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma e tacca l'Associazione nazionale dei magistrati alla quale, crediamo, nulla può stare più a cuore di ciò che qui ci occupa.

All'ufficio della Procura generale presso la Corte d'Appello di Roma, al quale abbiamo rivolto inquietanti domande rimaste senza risposta, diciamo, ora, che questo silenzio non è consueto con la nostra giurisdizione pretesa di vedersi ripetuta la lezione e garantire il rispetto di molti fatti di vita privata del giudice.

Si seppe così che il trasferimen-

to fu disposto poco tempo dopo la pubblicazione del sentenza in cui tutto è noto, nè sulla sorte della relazione presentata dal giudice.

Il giudice Coiro - a quello del giudice Pasquino che aveva assunto il medesimo atteggiamento nei confronti della polizia giudiziaria, si determinò un generale e giustificato sgomento.

Questo dura tuttora perché la pubblica opinione si rende conto che se non si da modo ai giudici di compiere il loro dovere in piena libertà ed indipendenza nessun'altra garanzia vi è che possa proteggere i cittadini da abusi o ribalderie che contro di essi perpetrano pubblici poteri o privati.

I documenti riportati in questa stessa pagina ci sembrano più che significativi così come più che significative ci sembrano le smentite del giudice Coiro.

Di fronte ad essi cade ogni ragione di sospetto di diversi o di ritrattamenti e, viceversa, s'impone l'intervento chiarificatore delle autorità competenti del Parlamento stesso.

Il tema è grave poiché la libertà e la dignità dei cittadini dipendono dalla libertà e dall'indipendenza del giudice le quali non possono essere lasciate all'arbitrio di chiunque sia né tanto meno possono essere offese contro la legge stessa che le protegge.

E' strano, pertanto, che su questo tema taccia il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma e tacca l'Associazione nazionale dei magistrati alla quale, crediamo, nulla può stare più a cuore di ciò che qui ci occupa.

All'ufficio della Procura generale presso la Corte d'Appello di Roma, al quale abbiamo rivolto inquietanti domande rimaste senza risposta, diciamo, ora, che questo silenzio non è consueto con la nostra giurisdizione pretesa di vedersi ripetuta la lezione e garantire il rispetto di molti fatti di vita privata del giudice.

GIUSEPPE BERLINGIERI

È PASSATA DA POCO la mezzanotte del quattordicembre 1958. Il centro della città è pieno di luci, di gente accaldata, i bar aperti a quella ora sono affollati. In calle San Domingo è pieno della sua solita, colorata clientela: giovani ballerine nere, pittoreschi nottambulini romani, attori di varietà, gente che semplicemente ha troppo caldo per andare a dormire, e trascorre qualche ora davanti ad un caffè ghiacciato o ad una birra.

Fra i clienti del San Domingo è una giovane donna, vistosamente truccata che indossa un paio di pantaloni rossi. Sta sorbendo un caffè accanto al banco. Chiacchiera con un conoscente. La donna - e bene presentare subito i protagonisti della vicenda - si chiama Maria Poggesi, ed ha trent'anni.

Sola soglia del bar sostano due agenti del commissariato Trevi: sono le guardie di P.S. Cosimo Marasciutto e Guido Cosenza. Si consultano brevemente, indicando la donna coi pantaloni rossi. Uno di essi, il Marasciutto, entra poi decisamente all'interno, e tocca la donna sulla spalla:

— Seguimi - dice, con una mossa del capo.

La donna ha un moto di ira e di impazienza:

— Ma che sto facendo? - chiede. L'agente si mette un dito sulle labbra, le fa cenno di non parlare. Si spiegheranno fuori.

Rassegnata, Maria Poggesi si avvia all'uscita l'altro agente, il Cosenza, le si avvicina:

— Dammi i documenti, e seguimi al commissariato - dice seccamente.

Ma perché vi devo seguire? La volete smettere, una buona volta, di farmi passare le notti al commissariato? Insomma, mi lasciate vivere, figli di... - urla la donna, ormai fuori di sé. Si leva anche una scarpata dal piede e fa il gesto di lanciarla contro le due guardie. Poi si calma e rassegnatamente si lascia condurre al commissariato Trevi. Dove viene dichiarata in arresto per oltraggio e resistenza.

Una vicenda triste ed usuale. Quante volte, a chi cammina di notte per le vie di Roma, è capitato di assistere a scene simili? Ma la banale vicenda di Maria Poggesi, grazie alla scrupolosità di un magistrato e a tutto ciò che allo stesso è capitato in conseguenza del suo coraggio, è diventata unica.

Maria Poggesi, dopo un breve periodo di detenzione, viene scarcerata, ed il 12 luglio compare davanti al Pretore dott. Michele Coiro. La donna non smentisce di avere lanciato degli insulti nei confronti degli agenti. Dice solo che non vedeva il motivo, dopo avere esibito i documenti, di venire fermata ancora una volta, di:

— Reagi - dichiara al giudice - al-

passare un'altra notte nella buia guardia del commissariato. Basterebbe questo a farla condannare? Il giudice Coiro vuole vedersi chiaro. Già un'altra volta, in occasione del fermo di due giovani trovati «in atteggiamento sospetto» - Benedetto Monaco e Giacinto Celi - aveva avuto occasione di costatare che la prassi seguita da quel commissariato non era certamente quella che l'osservanza delle norme del codice prescrive. I due erano stati a lungo rinchiusi in camera di sicurezza «in attesa di accertamenti», subendo così una illegittima privazione della libertà personale che nessuna mi-

l'invito delle guardie «poiché aveva passato numerose serate al commissariato essendo stata fermata pur essendo in possesso di documenti, e poiché ritenevo di non poter essere fermata mi irritai...»

2) I due agenti, Marasciutto e Cosenza. Sono in servizio «repräsentatione prostitutione vagante». Marasciutto sostiene che fu il direttore del bar, Celestino Bastianoni, a pararlo di allontanare la donna. Ma il Bastianoni, interrogato, nega questa circostanza. L'agente sostiene inoltre di avere «più volte fermata la donna per motivi di moralità». L'agente Cosenza aggiunge inoltre di avere fermata la donna per motivi di moralità.

operazione, perché due suoi fratelli sono pregiudicati per borseggio!» Non è dunque isolato l'esempio del vigile Melone, il cui capo è inerme davanti alle furie dei due fratelli perché ha un fratello ladro!

Ma il pretore Coiro non è d'accordo. E' un magistrato, e ritiene suo dovere fare rispettare la legge. E stila una sentenza, dopo avere esplorato scrupolosamente la vicenda che gli è stata sottoposta, nella quale l'operato della polizia viene duramente condannato in nome del rispetto della legge e dei diritti che essa sancisce per tutti i cittadini. Rileva infatti la sentenza: «Non sono chiari i motivi per

operazione. La stessa dichiarazione resa dal commissario, prosegue la sentenza, è una prova dell'imbarazzo del funzionario di polizia di fronte ad una pratica che egli conosce come illegale, se pure mascherata sotto l'etichetta di «indagini di polizia giudiziaria». Il giudice proclama quindi, a questo punto, la «non attendibilità del teste» dottor Chiari, commissario di P.S. di sezione Trevi, sostenendo inoltre che «l'affermazione «Sono in questo commissariato da un anno e quattro mesi e durante la mia dirigenza non sono stati effettuati più fermi» è falsa». A proposito dell'altro fermo abusivo di cui abbiamo accennato precedentemente, infatti, il giudice ha fatto relazione al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.

Dal complesso degli elementi su accennati, il giudicante, quindi, trae la convinzione che la Poggesi venne abusivamente fermata.

E a questo punto vengono le interessantissime conclusioni della sentenza, conclusioni che - com'è noto - hanno fruttato il trasferimento del magistrato: «Il cosiddetto fermo di polizia non è previsto... da alcuna disposizione di legge, anche se nella prassi è largamente applicato... Il fermo di polizia costituisce una illecita privazione della libertà personale e come tale integra gli estremi dell'atto arbitrario... Non sussiste dubbio che il cittadino abbia diritto a reagire ad un atto arbitrario non solo dopo il compimento di questo, ma anche durante la esecuzione. Per le sospette considerazioni, ecc. ecc... dichiara non doversi procedere a carico di Poggesi Maria in ordine al delitto ascrivibile, ai sensi dell'art. 4 D.L. 14-9-44 n. 288».

Questa, in sintesi, una sentenza che abbiamo definita esemplare. Eppure, è triste doverla chiamare così. Il giudice Coiro, in realtà, non ha fatto nulla di eccezionale, e la stessa motivazione della sentenza lo spiega abbondantemente. Ha semplicemente esaminato con lo stesso scrupolo e con la stessa accorta giuridica le dichiarazioni resse da una prostituta, sorella di due ladri e quelle resse da due agenti e da un commissario. Ha sospettato queste ultime, ne ha scoperto le contraddizioni, ed ha stabilito che l'accusa non reggeva. Ed ha mandato assolta la donna, proclamando ancora una volta il principio sancito dalla legge e dalla Costituzione della inviolabilità della libertà personale per chi non è reo di nessun delitto.

Ogni giorno, per il cronista di

«Maria Poggesi», la polizia comunica lunghi elenchi di donne fermate o arrestate «per adeguamento», (fino al curiosissimo caso di un comunicato nel quale si affermava che le donne «adeguavano tanto vistosamente da intralciare il traffico»), di «sospetti» convocati per chiarimenti (il che significa altri fermi), di fermi per manifestazioni politiche. Una prassi pericolosa e contraria ai diritti dei cittadini si va implementando, basandosi sulla ignoranza e sulla paura della maggior parte di coloro i cui diritti vengono conciati. La coraggiosa sentenza del giudice Coiro avrebbe dovuto essere di esempio per tutti magistrati, cittadini e polizia.

A questo punto, mentre si sforza di determinare se la donna era stata subito invitata al commissariato, il dottor Coiro osserva, assai a proposito: «Si deve rilevare che nessuna disposizione di legge obbliga ai cittadini di essere in possesso di documenti di identificazione. L'unico obbligo di legge è quello di fornire, a richiesta, le generalità».

Risulta in realtà da un attento esame delle testimonianze e degli interrogatori, che la donna fu invitata contemporaneamente a presentare i documenti ed a seguire gli agenti in questura. Di qui la reazione della Poggesi, che non si sarebbe certo giustificata qualora si fosse trattato di una semplice identificazione personale.

Si ribello - e la sua espressione testuale - «perché era stufo di passare le notti in questura»: il che significa che la pratica dei fermi abusivi, delle restrizioni illegali della libertà personale, è norma costante negli uffici rionali di

questa prefettura. Invece, qualche tempo dopo, il giudice, anziché essere riconfermato nel suo dubbio incarico, che egli aveva onorato col suo lavoro, è stato trasferito alla sezione civile, da dove non potrà più mettere i bastoni tra le ruote a nessun commissario, rionale e a nessun questore Marzano.

FRANCO PRATICO



Una tipica scena che si ripete ad ogni retata operata dalla polizia

sua precauzione può giustificare.

Il dottor Coiro decide perciò di andare a fondo anche in questa vicenda. Teniamo adesso presenti i protagonisti del caso giudiziario:

1) Maria Poggesi. Come abbiamo detto ha trent'anni. E' una frequentatrice del Tritone: come tale, ha addosso gli occhi delle guardie, sempre pronti a trovarla in flagrante «reato di adescamento».

La Poggesi sostiene che quella sera stava pacificamente sorbendo un caffè, e non si preoccupava di «adescare» nessuno. Reagi - dichiara al giudice - al-

invito delle guardie, invitatorie, a seguirli al commissariato. Entrambi, nel verbale di arresto, hanno dichiarato: «Mentre ci trovavamo in servizio di pattuglia vestiti della nostra divisa, abbiamo proceduto all'arresto della prostituta indicata in oggetto perché, avvicinata allo scopo di identificarsi, si scagliava contro di noi pronunciando le frasi... etc.»

3) Il dottor Mario Chiari, dirigente del commissariato Trevi. Uno dei personaggi chiave di questa vicenda. Il due gennaio '59 il dottor Chiari, chieso in via ufficiale al commissariato alcuni chiarimenti in merito alla denuncia della Poggesi; e non ebbe nessuna risposta.

Due mesi e mezzo dopo il magistrato replicò la sua richiesta, e solo allora il dott. Chiari si decide a rispondere, smentendo fra l'altro nella risposta l'agente che aveva fermato la donna, asserendo che «non risultava essere mai stata fermata per misure di pubblica sicurezza o di moralità» nei sei mesi antecedenti alla data del trenta. Sempre il suddetto commissariato non si presentò al

udienza del 23 maggio, provocando il rinvio del processo a giugno. Ed in quella occasione si ha la battuta, capolavoro, davvero «marzanesca», del solerte funzionario. I due agenti ed il verbale di arresto avevano parlato di «accertamenti di indole giudiziaria» in base ai quali si era resa necessaria altre volte la identificazione della donna. Precisa il dottor Chiari che questi accertamenti si riferivano ad una vasta operazione antiborsiglio disposta dal questore per tutti i commissariati e che «la Poggesi venne accompagnata al commissariato sempre per questa

invitata ad esibire i documenti ed a seguirli al commissariato. Entrambi, nel verbale di arresto, hanno dichiarato che «nessun adeguamento venne posto in essere» dalla donna. Anche perché il fatto che la Poggesi stesse parlando con un uomo non può certo essere considerato adescamento. «Per quanto credito di ignoranza si voglia dare alla predetta guardia, non si può giungere a ritenere di buona fede la sua affermazione».

Quindi l'intervento delle guardie, osserva la sentenza, non fu determinato da nessun illecito commesso dall'impunita.

A questo punto, mentre si sforza di determinare se la donna era stata subito invitata al commissariato, il dottor Coiro osserva, assai a proposito: «Si deve rilevare che nessuna disposizione di legge obbliga ai cittadini di essere in possesso di documenti di identificazione. L'unico obbligo di legge è quello di fornire, a richiesta, le generalità».

Risulta in realtà da un attento esame delle testimonianze e degli interrogatori, che la donna fu invitata contemporaneamente a presentare i documenti ed a seguire gli agenti in questura. Di qui la reazione della Poggesi, che non si sarebbe certo giustificata qualora si fosse trattato di una semplice identificazione personale.

Si ribello - e la sua espressione testuale - «perché era stufo di passare le notti in questura»: il che significa che la pratica dei fermi abusivi, delle restrizioni illegali della libertà personale, è norma costante negli uffici rionali di

questore Marzano.



Questi due rapporti sono stati inviati dal giudice Coiro al Procuratore generale per denunciare due casi di arresti arbitrari. Nella prima, in cui si accusa il funzionario di polizia responsabile dell'atto abusivo, è il questore Guarino, braccio destro del questore Marzano.

GIUSEPPE BERLINGIERI

PRETURA DI ROMA  
Ufficio sezione detenuti  
Roma, addì 26 settembre 1958  
Al Sig. Procuratore Generale  
della Repubblica presso la  
Corte di Assise di Roma  
Informo la S. V., ai sensi dell'articolo 229 c.p.p., che in data 25.9.58 il dirigente della squadra mobile presso la questura di Roma, dott. S. Guarino, denunciava in stato di arresto certo Cuccia Gastone quale responsabile della contravvenzione di cui agli articoli 5 e 9 L. 27.12.1956 n. 1423. Il relativo verbale di arresto è stato firmato dalle guardie di P.S. Sist. Pietro, dott. Marzano, Antonio.

Rilevo che nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 236 c.p.p.; non sussiste inoltre alcuna disposizione di legge che prevede l'obbligo o la facoltà di arresto di contravvenienti ai citati articoli 5 e 9 della L. 27.12.1956 n. 1423.

Il relativo procedimento, n. 3688